

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisetoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 12/2016)

1. All'articolo 35 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 4 è aggiunta la seguente:

<<c bis) all'adempimento delle prescrizioni indicate nella diffida amministrativa di cui al comma 4 bis.>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 4, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto per non più di due volte, a condizione che questi abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.>>.

2. Al comma 10 bis dell'articolo 37 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole <<domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata>> sono aggiunte le seguenti: <<o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis>>;

b) alla lettera c) dopo le parole <<domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata>> sono aggiunte le seguenti: <<o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis>>.